



## **Titolo**

Comunicazione degli atti - destinatario non tesserato – art. 53, comma 4 e comma 5, lett. a), n. 1, CGS – criterio della alternatività delle comunicazioni – tesserato e tesserando - equiparazione

## **Descrizione**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e comma 5, lett. a), n. 1, C.G.S. è corretto, ai fini delle notifiche, equiparare al tesserato in senso proprio il tesserando (soggetto che svolge attività rilevante per l'ordinamento federale - ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S. - all'interno e nell'interesse della società deferita), perché sarebbe del tutto incongruo, e anzi lesivo del diritto di difesa, notificare presso la società di ultimo tesseramento, come si dovrebbe in eventuale applicazione del n. 2 della stessa lett. a). Come deriva dal comma 5, lett. a), n. 1, la società notificataria ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato o equiparato. Questa però è norma di condotta e non di validità, nel senso che il suo mancato rispetto espone la società alle sanzioni prospettate dall'art. 8 C.G.S. e, sul piano dei rapporti fra le parti, eventualmente alle conseguenze negative previste dall'ordinamento generale, ma non è destinata a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio, non potendo richiedersi alla Procura federale di controllare il rispetto di un obbligo che appartiene a una sfera che le rimane totalmente estranea. In applicazione del criterio dell'alternatività per le comunicazioni, sancito dall'art. 53, comma 5, C.G.S., il ricorso o il reclamo possono essere notificati legittimamente presso l'indirizzo P.E.C. della società ai sensi della lett. a), n. 1, del comma 5 (CFA, SS.UU., n. 43/2024-2025).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 110/CFA/2024-2025/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 53, comma 4 e comma 5, lett. a), n. 1, CGS; art. 2, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0110 CFA del 9 giugno 2025 (U.S. Zinasco + altri/PR)**